



REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 118/A 7 Legislatura

DISEGNO DI LEGGE

DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E PER LE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DELLA REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

2

22/12/92

ASSESSORATO Bilancio Ragioneria

Ragioneria

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. 2/8/14478 Pos. _____

Allegati n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

Al la Segreteria della

Presidenza della Giunta Regionale

S E D E

OGGETTO: D.d.l. - Disciplina transitoria
per il rinnovo degli organi amministrativi
e per le designazioni di competenza della
Regione Puglia.

In relazione al d.d.l. in oggetto precisato,
si esprime parere favorevole all'ulteriore iter amministrativo,
tenuto conto che dallo stesso non derivano impegni di spesa
a carico del bilancio regionale.

Il Coordinatore
(Dott. Paolo CARNEVALE)



REGIONE PUGLIA

3

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia.

RELAZIONE

Con decreto legge n. 439 del 19 novembre 1992 sono state dettate norme in materia di "prorogatio" degli organi amministrativi.

La nuova normativa -che ripropone quella già introdotta con D.L. n.381 del 19.9.92-, oltre ad assumere un diretto interesse per le Regioni che sono chiamate a provvedere entro 1 anno dalla data di conversione in legge per "adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del decreto", riguarda gli organi di amministrazione dello Stato nonché gli organi di amministrazione degli enti pubblici e delle persone giuridiche (quali ad esempio: le aziende municipalizzate, consorzi, istituzioni, Spa, fondazioni ecc.), quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrano lo Stato e gli Enti pubblici.

Ciò premesso, un fondamentale problema interpretativo che propone il decreto legge di che trattasi riguarda l'immediata applicabilità o meno delle disposizioni nei confronti della Regione.

A tale proposito si fa presente che il comma 4 del Disegno di legge del Senato n. 576 del 10 settembre 1992 concernente "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" (dal quale, poi, è stata stralciata la normativa di che trattasi) così disponeva:

"Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia."

Nè il decreto legge n. 381/92 ormai decaduto, nè l'attuale decreto n. 439 del 19 novembre hanno ripreso tale comma quasi a significare che per le Regioni le disposizioni non operano direttamente, tant'è che viene previsto 1 anno di tempo per consentire alle stesse Regioni di adeguare la propria normativa.(cfr. art 9 del D.L.)



REGIONE PUGLIA 4

Va precisato, comunque, che notoriamente, le norme statali di principio sono immediatamente operanti nell'ordinamento e prevalgono su eventuali norme regionali con esse incompatibili. Nè l'immediata operatività del decreto sembra contrastare con il dovere di un successivo adeguamento delle norme giuridiche regionali creatosi in virtù dell'operatività suddetta.

Ciò tanto più se si considera la ratio del provvedimento che è quella di disciplinare con criteri generali ed uniformi la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonchè le conseguenze delle omesse ricostruzioni degli organi medesimi al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'art. 97 della Costituzione. "Principi -come precisato nella motivazione del decreto legge- cui non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto".

Il decreto si pone peraltro perfettamente in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 208 del 1992 in tema di proroga degli organi amministrativi scaduti. In tale circostanza la Corte ebbe a precisare che "qualora la prorogatio di fatto, a tempo indefinito, risultasse di generale applicazione senza le cautele idonee ad impedirne l'abuso" verrebbe a configurarsi un contrasto con la Costituzione.

Al di là, comunque, del fatto che le disposizioni in materia di rinnovo degli organi siano o non siano direttamente applicabili da parte della Regione, quello che più importa è che il decreto legge in argomento trova senza dubbio concreta applicazione per gli atti posti in essere dagli organi di amministrazione dei suddetti enti non ricostituiti alla scadenza del termine di durata degli stessi.

In altri termini, il citato decreto, oltre a ribadire l'obbligo, per i titolari della competenza, di ricostruire gli organi di amministrazione entro la scadenza del termine di durata, disciplina anche la "prorogatio" degli stessi con l'indicazione dei presupposti che debbono possedere gli atti posti in essere nei 45 giorni successivi alla scadenza della durata ordinaria dell'organo. Durante il suddetto periodo, infatti, possono essere assunti esclusivamente gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. In mancanza, gli stessi sono illegittimi. (cfr. art. 3 del D.L.)



REGIONE PUGLIA 5

Decorso il termine massimo di proroga, gli organi in argomento decadono e gli atti eventualmente posti in essere sono nulli. (cfr. art. 6 del D.L.)

Ciò stante diventa indifferibile affrontare il problema della ricostituzione degli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge (e cioè alla data del 19 novembre 1992). Sul carattere immediatamente precettivo delle disposizioni dell'art. 8 non è ragionevole nutrire dubbi, anche se la sua applicazione si rivela estremamente difficoltosa in quanto, nella quasi generalità delle situazioni regolate dalla normativa regionale, la costituzione degli organi è un procedimento complesso, cui partecipano più organi, enti od organismi.

E' significativo della consapevolezza del Governo circa l'effettiva esistenza di questo problema, il fatto che lo stesso art. 8 del D.L., al comma 3, espressamente prevede che nei casi in cui la ricostituzione degli organi previsti nello stesso comma sia il risultato di un procedimento complesso, l'obbligo della ricostituzione si considera assolto con la promozione del procedimento complesso da parte dell'organo tenuto a provvedervi. La norma si riferisce alle nomine soggette al controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978. Ed in tal senso è stato richiesto dalla Conferenza dei Presidenti un apposito emendamento al D.L. in vigore per estendere tale previsione anche al rinnovo degli organi di competenza regionale.

In questo quadro di esigenze operative e di proposte emendative viene individuata la scelta di prevedere nella normativa che si propone il soddisfacimento dell'obbligo a provvedere da parte della Regione anche con la promozione del procedimento di ricostituzione degli organi scaduti.

In attesa di una normativa organica, che coordini le attuali procedure previste dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24 (Norme per il controllo delle nomine) e successive modifiche ed integrazioni, con il presente disegno di legge si propone una disciplina transitoria con la quale, nel mentre vengono recepiti i principi fondamentali della normativa statale per il rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Puglia non ancora scaduti, si provvede a fissare il termine ultimo per procedere al rinnovo degli organi che risultano scaduti. Parimenti, sono disciplinate le procedure per le designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.



REGIONE PUGLIA 6

Per quanto concerne, invece, il Comitato Regionale di Controllo si fa esplicito rinvio all'apposita normativa che la Regione dovrà emanare in applicazione della legge n. 142/90, essendo escluso tale organo dalle fattispecie considerate dal decreto legge 439/92, in quanto organo di rilevanza costituzionale.

Per gli enti strumentali e/o dipendenti dalla Regione è stata prevista l'assunzione di un preciso impegno per la tempestiva emanazione di apposite leggi di riordino.

Qualora tali leggi non fossero approvate dal Consiglio regionale entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, allo scopo di evitare la cessazione delle funzioni degli organismi di gestione ormai scaduti, viene prevista la nomina di un Commissario per provvedere agli adempimenti indifferibili ed urgenti fino all'entrata in vigore della nuova normativa.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Copertino)




REGIONE PUGLIA 7

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla l.r. 23 giugno 1978, n. 24 "Norme per il controllo delle nomine" e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



REGIONE PUGLIA

8

Art. 2


Rinnovo degli organi

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. Nei casi in cui la nomina sia preceduta da proposte o designazioni da parte di soggetti terzi o sia sottoposta a controllo preventivo delle assemblee elettive o di loro organi ovvero sia conseguente all'espletamento di procedure elettorali, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, entro il termine di cui al precedente comma 1, promuovono il procedimento di ricostituzione.

3. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di avvio del procedimento di ricostituzione e in assenza, o comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi ovvero del controllo preventivo delle assemblee elettive o di loro organi, il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i successivi dieci giorni possono eleggere o nominare altre persone ai posti per i quali non vi siano candidature sufficienti.

3. In assenza di designazioni derivanti dall'espletamento di procedure elettorali, decorsi novanta giorni dalla data di avvio del procedimento di ricostituzione,



REGIONE PUGLIA g

il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, entro i successivi dieci giorni possono eleggere o nominare altre persone ai posti per i quali non vi siano candidature sufficienti.

4. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dai precedenti commi, la relativa competenza viene esercitata rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono comunque provvedere entro tali termini.

5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.




REGIONE PUGLIA *lo*

Art. 3

Regime degli atti

1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.



REGIONE PUGLIA ¹¹

Art. 4

Controlli sui provvedimenti di nomina

1. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
2. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.




REGIONE PUGLIA 12

Art. 5

Nomine o designazioni

1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.
2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono rispettivamente il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.



REGIONE PUGLIA ¹³

Art. 6


Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, sono legittimati ad assumere tutti gli atti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

4. La presente legge non si applica al Comitato Regionale di Controllo e alle Sezioni decentrate. Il rinnovo di tali organi sarà disciplinato nell'ambito della normativa organica da emanarsi in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.



REGIONE PUGLIA 14

Art. 7

Disciplina transitoria

per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.
2. Qualora la nuova normativa non fosse approvata entro il predetto termine dal Consiglio regionale, allo scopo di assicurare l'adozione degli atti indifferibili ed urgenti per l'ente interessato, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario che resterà in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione al II Comitato del Consi-
gliare permanente il 22.12.92